



La festa dei lavoratori (soprattutto quelli infortunati)

Descrizione

Vogliamo ricordare a tutti i lavoratori (ed ai datori di lavoro), in questo giorno di festa, che ai fini della configurabilità della responsabilità in caso di infortunio è sufficiente -come richiama anche una recente sentenza del Tribunale di Treviso in una causa da noi patrocinata- che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 c.c. ai fini della più efficace tutela dell'**integrità fisica del lavoratore stesso**. Ricadono sullo stesso datore di lavoro che abbia omesso di adottare tali misure ed accorgimenti -o che abbia omesso di verificarne l'avvenuta adozione da parte di chi di dovere- anche quei **rischi derivanti da cadute accidentali, stanchezza, disattenzione o malori comunque inerenti al tipo di attività che il lavoratore sta svolgendo**.

Dopo l'ubriacatura odierna di parole sui diritti (e di musica), il datore di lavoro domani si assicurerà veramente di averli adottati questi accorgimenti? Oppure continuerà a **rischiare sulla pelle dei lavoratori**? Continuerà a cercherà il profitto anche a scapito della **prevenzione**, non capendo che il successivo **risarcimento** cui sarà obbligato è sempre più gravoso economicamente ed inaccettabile da un punto di vista morale?

Ed ora buon primo maggio.

Categoria

1. La nostra giurisprudenza

Data di creazione

01 Mag 2023